

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di trasporto scolastico. Esso è concepito quale strumento utile a realizzare l'effettiva attuazione del diritto allo studio attraverso l'allestimento degli strumenti necessari per assicurare la frequenza scolastica degli alunni dell'intero territorio comunale.

Tale servizio è improntato ai criteri di qualità ed efficienza ed è svolto dal Comune di Bagnara Calabria nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M.31/1/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Art. 2

Aventi diritto

L'amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale.

Hanno diritto di usufruire del servizio gli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel comune di Bagnara Calabria la cui residenza dista dalla sede scolastica di competenza oltre 400m.

In caso di esubero delle richieste di accesso al servizio rispetto alla effettiva disponibilità dei mezzi, gli Uffici Comunali competenti redigono una graduatoria delle richieste con criteri di preferenza. Questi sono individuati come di seguito in un elenco che costituisce ordine di priorità:

- alunni portatori di handicap;
- alunni residenti nel Comune;
- maggiore distanza della residenza dalla scuola di riferimento;
- genitori entrambi lavoratori;
- famiglie totalmente sprovviste di veicolo.

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi pubblici, il servizio di trasporto, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale che si esprime con apposito atto, può essere esteso ad altri utenti secondo le seguenti priorità:

- alunni non residenti nel Comune di Bagnara, iscritti a scuole ubicate nel territorio comunale, provenienti da comuni limitrofi, per i quali non si altera il percorso dello scuolabus all'interno del territorio comunale e che, perciò, usufruiranno delle fermate già stabilite;
- alunni residenti a meno di 400m dalla scuola di riferimento.

Art. 3

Modalità di accesso al servizio

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio presentano ogni anno (entro il 31 maggio) domanda di accesso su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale. Tale scadenza sarà annualmente oggetto di apposito avviso pubblico di cui dovrà essere assicurata la massima diffusione.

Eventuali richieste presentate dopo tale termine vengono valutate dagli uffici comunali competenti ed accolte compatibilmente con le esigenze e potenzialità del servizio.

Ogni variazione (sospensione, modifica, etc.) deve essere oggetto di richiesta e valutazione da parte degli uffici competenti.

Art. 4

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico disciplinato dal presente regolamento è effettuato con scuolabus immatricolati a nome del Comune di Bagnara Calabra in uso proprio a titolo di proprietà ed in forma diretta.

Può essere svolto anche mediante analoghi mezzi di trasporto di proprietà di altri Comuni, previa stipula di apposita convenzione disciplinante l'utilizzo ed i reciproci obblighi.

E' prevista la presenza dell'assistente accompagnatore.

Il servizio viene offerto nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dall'Istituzione Scolastica. E' previsto per i rientri pomeridiani. Per le uscite anticipate(scioperi, assemblee, eventi imprevedibili) il servizio non è assicurato.

Art. 5

Uscite didattiche

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse ed i tempi disponibili, può autorizzare l'uso dello scuolabus per uscite didattiche richieste dall'Istituzione Scolastica. Esse sono gratuite nell'ambito del territorio comunale e nell'orario scolastico.

Art. 6

Organizzazione del servizio

Il servizio (percorsi, orari, fermate) viene organizzato annualmente dall'ufficio comunale competente in materia di pubblica istruzione d'intesa

con l'ufficio comunale competente in materia di gestione degli scuolabus, in base al numero degli utenti ed in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi. Tale organizzazione verrà resa nota agli organi scolastici ed alle famiglie interessate.

Per gli alunni portatori di handicap vengono richiamate le disposizioni di legge attualmente vigenti.

Art.7

Tariffe

Il servizio di trasporto scolastico è stato individuato tra i servizi a domanda individuale. Pertanto, la Giunta, con cadenza annuale, stabilisce le tariffe di compartecipazione delle spese e le modalità di pagamento.

Il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento della tariffa o di parte di essa da parte dell'utente.

Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni o esoneri nè parziali, nè totali.

In caso di assenza per malattia certificata superiore a trenta giorni, l'ufficio comunale competente provvederà al rimborso dell'importo versato per il periodo di mancato utilizzo.

Art.8

Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata da parte dei genitori

All'inizio dell'anno scolastico sarà comunicato alla famiglia l'orario di transito dello scuolabus nei luoghi prestabiliti di sosta. Un genitore (o un delegato) riprenderà la custodia dell'alunno alla discesa dallo scuolabus.

In caso di inottemperanza del genitore, l'alunno resterà sullo scuolabus sino al termine del servizio e comunque secondo quanto previsto nel modello di richiesta del servizio sottoscritto dal genitore.

Art. 9

Accompagnamento sullo scuolabus

Gli accompagnatori hanno compiti di vigilanza e sorveglianza sugli alunni trasportati. Li assistono nella fase di salita e discesa dallo scuolabus; curano la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori alla fermata; sorvegliano durante il percorso e custodiscono l'alunno fino alla riconsegna ai genitori.

Art. 10

Responsabilità delle famiglie

Nel sottoscrivere la domanda , il genitore si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio (può delegare altro adulto).

Art. 11

Comportamento degli alunni

Gli alunni sono tenuti a mantenere, durante il trasporto, un comportamento corretto tra loro, verso il conducente e verso l'accompagnatore. Devono occupare correttamente il posto a sedere ed attenersi alle raccomandazioni del conducente per la sicurezza del viaggio. Non devono sporcare, danneggiare o manomettere gli arredi dello scuolabus.

L'accompagnatore è tenuto a segnalare ogni comportamento scorretto all'Amministrazione comunale che deciderà di conseguenza: in caso di reiterati comportamenti scorretti fino alla sospensione dal servizio.

In caso di danno recato al mezzo, i genitori dell'alunno responsabile sono tenuti al risarcimento.

Art. 12

Reclami

I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto sono inoltrate all'Amministrazione comunale che provvede nei 30 giorni successivi.

Art. 13

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione dal Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 14

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.